

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1966

#### Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge mira ad adeguare organicamente alle necessità reali l'attuale normativa circa l'utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare in varie attività, tutte inerenti comunque alla istruzione primaria, o che si tratti di compiti di segreteria nelle direzioni didattiche e negli ispettorati scolastici, o dei patronati scolastici, o delle esercitazioni didattiche degli alunni degli istituti magistrali, e via dicendo.

Talune delle accennate attività sono regolate da norme che non corrispondono più alle necessità attuali, altre hanno avuto una soluzione provvisoria, particolarmente nello immediato dopoguerra, ricavata da disposizioni amministrative di carattere generale; le situazioni ora accennate si sono consolidate col decorso del tempo, appaiono incontestabili sul piano dell'opportunità e tuttavia risentono della mancanza di una chiara e completa definizione legislativa.

Per questo motivo le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola

propongono, ad esempio, come soluzione ragionevole, una destinazione meno aleatoria ai servizi della direzione didattica e dello ispettorato scolastico degli insegnanti elementari che lo desiderino e ne abbiano i requisiti.

Sembra inoltre superfluo sottolineare come il servizio dei patronati scolastici sia regolato dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e come da allora la situazione sia profondamente mutata per effetto dei compiti che successivi provvedimenti hanno assegnato ai patronati; si ricordano l'inclusione della scuola media nella loro sfera di competenza, l'organizzazione sempre più ampia del trasporto gratuito degli alunni, particolarmente delicato per le scuole speciali, tutti gli adempimenti contabili e amministrativi richiesti per i naturali controlli della spesa.

E da osservare infine che prima del passaggio delle scuole elementari dal Comune allo Stato, l'azione scolastica copriva un'area molto più ampia di quella della semplice istruzione comune. Non solo erano previsti insegnamenti speciali, ma i Comuni provve-

devano a istituzioni ausiliarie e integrative con personale insegnante appositamente qualificato. Orbene, taluni adempimenti hanno assunto sempre maggior rilievo; ad esempio, il funzionamento dell'anagrafe scolastica, particolarmente necessario in fase di complessi movimenti migratori; il reperimento razionale degli alunni da destinare a classi differenziali o di scuola speciale, che comporta delicati contatti con le famiglie da parte di insegnanti generalmente anche assistenti sociali; alcuni particolari interventi in zone sottosviluppate. A tali compiti provvede l'Amministrazione o direttamente con insegnanti o servendosi di strutture e servizi messi a disposizione da Enti vari, con personale non previsto negli organici della pubblica istruzione, al quale tuttavia non possono non affiancarsi insegnanti elementari.

L'insufficienza infine del personale vario della pubblica amministrazione che opera nel settore scolastico, specialmente in confronto all'imponente fenomeno dell'espansione scolastica ha costretto nel passato ad utilizzare personale insegnante anche negli uffici dei provveditorati e del Ministero. Né si poteva provvedere altrimenti, data l'urgenza; e del resto, proprio in relazione all'impegno straordinario che il censimento della popolazione comporta per l'Istituto centrale di statistica le seguenti leggi 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085, prevedono l'utilizzazione degli insegnanti elementari che si ritengono necessari al lavoro che ne deriva; analogamente si è stati costretti ad affrontare, utilizzando gli insegnanti elementari, i gravi compiti ai quali si è trovato dinanzi il Ministero della pubblica istruzione.

Tutta la materia ora richiamata viene organicamente disciplinata col presente disegno di legge che risolve i problemi posti dalla situazione senza apprezzabile aggravio di spesa. Infatti il numero complessivo del personale al quale si riferisce la legge, che attualmente ammonta a 9.774 unità diminuisce a 9.555 unità. Inoltre, nei casi nei quali l'insegnamento ora affidato ad un supplente sarà affidato ad insegnante di ruolo, per i primi due anni la spesa non varia, essendo la retribuzione dell'insegnante non di ruolo

corrispondente a quella iniziale dell'insegnante di ruolo; ancora, questi due anni non potranno coincidere con i due primi esercizi del 1966 e del 1967 giacchè i posti possono essere messi a concorso solo dopo l'approvazione della legge; secondo quanto da essa previsto. Infine le cessazioni dal ruolo transitorio ad esaurimento comporteranno una graduale diminuzione di spesa. Conclusivamente si avranno economie nei primi due anni di applicazione della legge, un maggior onere col terzo anno, decrescente negli anni successivi.

Il provvedimento disciplina anzitutto la utilizzazione degli insegnanti elementari in compiti di segreteria nelle direzioni didattiche e negli ispettorati scolastici (articolo 1), nell'ambito dei patronati scolastici comunali e dei loro consorzi provinciali (articolo 2), nelle esercitazioni didattiche degli istituti magistrali (articolo 3), nelle attività parascolastiche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri (articolo 4).

I posti lasciati liberi dagli insegnanti di cui sopra, anzichè essere affidati a supplenti saranno affidati a insegnanti di ruolo, con indiscutibile vantaggio per il servizio scolastico. Ciò è previsto dall'articolo 5 che disciplina le modalità per l'utilizzazione degli insegnanti e il loro rientro all'insegnamento.

Il personale della scuola elementare che da data non posteriore al 1° ottobre 1965 presta servizio negli uffici scolastici dell'Amministrazione statale viene collocato, a domanda, in un ruolo transitorio ad esaurimento, lasciando disponibili 2.200 posti per l'assunzione di altrettanti insegnanti di ruolo (articolo 6). Tale personale, da molto tempo negli uffici, ha acquistato una pratica preziosa mentre si è distaccato dall'attività di insegnamento; cosicchè la soluzione proposta torna a vantaggio sia della scuola sia degli uffici.

Si è accennato in principio a servizi messi a disposizione della scuola da Enti vari ai quali non possono non affiancarsi insegnanti elementari; l'articolo 7 prevede un limite numerico per tale utilizzazione e che essa avvenga per Convenzione motivata.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 8 detta le disposizioni finali per l'applicazione della legge e l'eliminazione di tutti i comandi che restano fuori dalla disciplina prevista, facendo salve talune leggi vigenti che si riferiscono a casi non riconducibili alle norme ora proposte. Il medesimo articolo richiama inoltre esplicitamente le sanzioni previste a carico di chi si ren-

desse responsabile dell'inosservanza delle disposizioni di legge.

L'articolo 9 definisce gli aspetti finanziari della legge.

Il complesso delle disposizioni così organicamente raccordate permette alla scuola elementare di compiere un altro passo innanzi nell'efficienza organizzativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli Ispettorati scolastici e le Direzioni didattiche, per i compiti di segreteria, fruiscono ciascuno di un insegnante elementare ordinario di ruolo normale in servizio nell'ambito della circoscrizione di appartenenza.

Il distacco viene disposto dal Provveditore agli studi su proposta rispettivamente dell'Ispettore scolastico e del Direttore didattico.

**Art. 2.**

I patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici utilizzano per i compiti d'istituto insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, in servizio rispettivamente nel comune e nella provincia, preferibilmente che abbiano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati o autorizzati dal Ministero. A tal fine è consentito utilizzare non più di due insegnanti per ciascun consorzio provinciale e, per i patronati comunali, non più di 1.250 insegnanti complessivamente, compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

La ripartizione numerica per ciascuna provincia è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in proporzione alla popolazione scolastica.

Il provvedimento per i singoli insegnanti è adottato dal Provveditore agli studi, sentito il competente direttore didattico e ispettore scolastico, assegnando un segretario diret-

tore ai patronati scolastici comunali che ne abbiano maggiore necessità e, comunque, a quelli dei Comuni con oltre ventimila abitanti.

#### Art. 3.

Gli istituti magistrali statali utilizzano, per le esercitazioni didattiche, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo, scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica.

Viene utilizzato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi su proposta del Capo dell'Istituto.

#### Art. 4.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale particolarmente qualificati possono essere utilizzati in attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, in attività integrative presso centri di educazione artistica o centri di sussidi audiovisivi, in attività di sperimentazione o in altri servizi collegati con la scuola primaria, attività e servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri.

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può essere superiore a 700 unità, ripartite fra le province con decreto ministeriale.

#### Art. 5.

Il distacco previsto nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 non può essere disposto senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante distaccato sono considerati vacanti ad ogni effetto.

L'insegnante che cessa dal distacco dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima del movimento generale; egli ha diritto di ottenere una delle

sedi vacanti e disponibili sia nel comune nel quale era titolare, sia in altri comuni della provincia diversi dal comune capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi fossero sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli del distacco.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa dal distacco prima del termine di un quinquennio, per cause a lui non imputabili o per uno dei motivi di famiglia o di salute che vengono valutati ai fini dei trasferimenti a domanda.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

#### Art. 6.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che da data non posteriore al 1° ottobre 1965 prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali cessano, a domanda, di appartenere ai rispettivi ruoli e sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento, continuando a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il collocamento nel ruolo anzidetto, per non più di 2.200 unità, è disposto subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal Capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore, l'ispettore presta servizio. Quando il numero dei richiedenti superi il contingente predetto sono esclusi dal collocamento coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo.

L'insegnante, il direttore, l'ispettore che non ottiene il collocamento nel ruolo transitorio di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere utilizzato nei compiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

## Art. 7.

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola elementare con attività di sperimentazione didattica, di carattere educativo-sociale e comunque integrative e complementari dell'istruzione primaria sono ammessi a stipulare apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli Enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

## Art. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1 giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare in concomitanza con gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e, comunque, con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il personale comandato con destinazioni diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 6 o non utilizzato ai sensi dell'articolo 7 cessa da tale posizio-

ne con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

#### Art. 9.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

Nessuna maggiore spesa è prevista per l'attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.